

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

VIA SANTA RADEGONDA, 11
20121 - MILANO
TEL: 02. 7211751 – FAX: 02 72117575
E-MAIL: studio.milano@stsnet.it
C. F. E P. IVA: 05351530968

Milano, 15 settembre 2006

Ai Signori Clienti
Loro Sedi

CIRCOLARE

Oggetto: Detraibilità dell'Iva relativa alle autovetture aziendali – Sentenza C228-05 della Corte di Giustizia UE.

La Corte di Giustizia UE, con sentenza relativa al procedimento C228-05, ha ritenuto illegittima la limitazione del diritto di detrazione dell'Iva relativa alle autovetture aziendali (prevista dall'articolo 19-bis1 comma 1 lett. c) del DPR 633/1972), in quanto in contrasto con l'articolo 17 par. 7 della VI DirettivaCEE.

La Corte di Giustizia, nella citata sentenza, ha giustificato la propria decisione affermando che il divieto di detrazione, introdotto nella legislazione Iva italiana a decorrere dall'1.1.1979 e sistematicamente prorogato, di anno in anno, per oltre 25 anni, non risponde né ad esigenze di carattere temporaneo, né a motivi congiunturali.

Per tali motivi, la Corte (i) ha stabilito che il Governo italiano non può invocare motivi temporali o congiunturali a sostegno della limitazione del diritto di detrazione dell'Iva relativa alle autovetture aziendali e (ii) ha respinto la richiesta del Governo italiano di limitare nel tempo il diritto al rimborso dell'Iva non detratta.

Alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE (come già precisato in nostra Circolare dell' 8 luglio 2005), Vi segnaliamo che, qualora risulti di Vostro interesse, è possibile effettuare il tentativo di recupero dell'Iva non detratta, relativa alle autovetture aziendali, presentando una specifica richiesta di rimborso alla quale far seguire, nel caso di silenzio o rifiuto al rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate, uno specifico atto di ricorso da presentare alla competente Commissione Tributaria Provinciale.

Vi precisiamo, inoltre, che al fine di poter predisporre l'istanza di rimborso ed eventualmente l'atto di ricorso citati, è necessario che ci forniate un prospetto riepilogativo dell'Iva non detratta (relativa alle autovetture aziendali ed ai periodi di imposta dal 2001 ad oggi).

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

Resta inteso che, per poter debitamente documentare la richiesta di rimborso Iva, è necessario che le fatture relative all'acquisto delle autovetture aziendali restino conservate, in originale, presso la sede della società, in modo che possano essere esibite a richiesta dell'Amministrazione Finanziaria ovvero richieste dal nostro Studio per documentare l'istanza di rimborso ed il ricorso successivo.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario, porgiamo cordiali saluti.

Studio Tributario Societario